confetra



Roma, 15 luglio 1999

CIRCOLARE N. 107/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - REVISIONI - NOTA MINISTERIALE PROT. N.571/CT212 DELL'1.7.1999.

Su richiesta delle associazioni del settore, il Ministero dei Trasporti ha chiarito ai propri uffici provinciali MCTC che non e' necessaria l'esibizione dell'originale dell'autorizzazione c/ terzi da parte delle imprese all'atto della revisione dei veicoli.

Cio' in quanto trattasi di documentazione che l'ufficio provinciale MCTC puo' accertare direttamente consultando la propria banca dati interna.

Anche nel caso la revisione avvenga in una sede diversa dell'ufficio MCTC, l'accertamento della veridicita' dell'autorizzazione all'impresa stampata sulla carta di circolazione deve essere effettuato successivamente presso gli archivi dell'ufficio stesso.

Con l'occasione il Ministero ha rammentato che, in base alla nuova disciplina sul regime autorizzativo dettata dal decreto legislativo n.85/98, (concernente la conversione delle autorizzazioni-veicolo in un'unica autorizzazione globale all'impresa), non e' piu' previsto il rinnovo delle autorizzazioni, neppure di quelle speciali non portate in conversione.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.242/1998

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI UNITA' DI GESTIONE APC

ROMA, 1 luglio 1999 prot. n.571/CT.212

Oggetto: Autorizzazioni trasporto merci.

Sono pervenute doglianze da parte di Associazioni di Categoria e di Imprese di Autotrasporto in merito alle formalita' richieste in taluni Uffici per la "revisione" di veicoli adibiti al trasporto di merci, gia' muniti di autorizzazione globale all'impresa.

Si riferisce che talvolta, all'atto della effettuazione della revisione di veicoli pesanti, viene richiesto il documento originale della autorizzazione globale rilasciata all'impresa.

Sembra utile far presente che - al di la' degli indirizzi per la semplificazione delle procedure burocratiche, - la sede dell'Ufficio Provinciale ha di norma la possibilita' di controllare direttamente al CED la veridicita' e la corrispondenza di quanto gia' indicato sulla carta di circolazione o sull'etichetta adesiva.

Si ritiene pertanto che non sia necessario, all'atto della effettuazione della revisione, la esibizione dell'originale della autorizzazione globale, in quanto, come si ripete, e' possibile accertare all'interno dell'Ufficio la veridicita' di quanto gia' riportato.

Qualora peraltro le operazioni di revisione avvenissero in una sede diversa dall'Ufficio, l'eventuale accertamento della veridicita' di quanto gia' stampato sulla carta o sull'etichetta, potra' essere effettuato anche successivamente presso l'Ufficio ove, oltre alla possibilita' di accertamento via terminale, vi e' anche la possibilita' di accesso all'archivio cartaceo istituito per le conversioni globali.

Si ritiene inoltre di far presente ai Direttori degli Uffici, ove necessario, di impartire disposizioni al personale operatore affinche' non si faccia luogo, tranne in casi eccezionali, al rinvio dell'effettuazione della operazione di revisione con conseguente ulteriore fermo del veicolo da parte dell'impresa.

Come noto, ritenendo la stampigliatura sulla carta di circolazione o sul tagliando adesivo, idonea documentazione ai fini dell'art.180 C.dS., e' venuta meno la necessita' di prevedere l'integrazione della carta

di circolazione con l'autorizzazione globale all'impresa o con eventuali copie conformi.

Pertanto, su domanda degli interessati e senza alcun onere, si potra' procedere alla materiale correzione della dicitura, sulla carta di circolazione o sul tagliando adesivo, ormai non piu' necessaria, confermando l'avvenuta correzione con l'apposizione del timbro d'ufficio.

Ad ulteriore chiarimento degli indirizzi gia' forniti a tutti gli Uffici Provinciali si precisa infine che, con l'entrata in vigore della nuova disciplina autorizzativa in tema di autotrasporto di cose per conto di terzi, non e' piu' previsto il rinnovo delle autorizzazioni, neppure delle autorizzazioni speciali non portate in conversione.

Si fa presente che quanto sopra disposto sia in tema di rinnovo di autorizzazioni, sia per quanto attiene alle diciture sulla carta di circolazione, e' stato concordato col Ministero dell'Interno ai fini dei controlli.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE F.TO dr. Giorgio Valletta